



**SCUOLA DI PSICOTERAPIA
PSICOSINTETICA ED IPNOSI ERICKSONIANA “H. Bernheim”**
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
di Roma con Decreto del 30 Maggio 2002 pubblicato in G. U. n. 141 del 18/06/2002

Allegato “B 2” atto
Rep. N. 11445 / 4366

***SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA
ED IPNOSI ERICKSONIANA “H. Bernheim”***

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Accesso alla formazione

1. Possono accedere alla formazione della S.P.P.I.E. coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 24 anni
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o Psicologia
- iscrizione ai rispettivi albi che abilitano alla professione

2. Coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, intendono presentarsi alle prove di ammissione alla Scuola devono presentare domanda al Direttore della Scuola (entro e non oltre i termini di scadenza previsti di anno in anno dal Consiglio Direttivo) allegando i documenti che comprovino l'esistenza dei requisiti

- certificato di nascita
- codice fiscale
- copia del diploma di Laurea
- certificato di Abilitazione alla professione (da sostenere comunque entro la 1° sessione utile dell'anno di iscrizione)
- iscrizione all'Albo Regionale degli Psicologi e/o dei Medici Chirurghi (entro il primo anno di frequenza)
- curriculum professionale (contenente anche titoli scientifici, accademici e professionali comprovati da documenti) ed una breve presentazione personale comprendente le motivazioni per le quali si richiede l'iscrizione alla Scuola.
- versamento della quota di ammissione al colloquio

3. Gli aspiranti specializzandi dovranno prendere contatto con la Segreteria della Scuola per informarsi sulla data, l'ora ed il luogo in cui avverrà il colloquio di ammissione.

4. Nel caso in cui l'aspirante specializzando non si presenti alla prova di ammissione decadrà automaticamente la sua richiesta di ammissione, salvo una giustificazione preventiva e successiva partecipazione in data già fissata o da concordare. La quota versata per l'ammissione al colloquio non verrà rimborsata se non in tal caso.

5. Il numero massimo degli specializzandi, con riferimento all'intero ciclo formativo quadriennale, è stabilito in 80 allievi .

Art. 2

Attività complementari alla Scuola

1. La Scuola, oltre all'attività di formazione per gli Specializzandi, ha la facoltà di promuovere seminari, convegni, conferenze, corsi di perfezionamento, pubblicazioni e quant'altro ritenga opportuno per integrare l'attività della quali si fa promotrice.

2. Alle attività complementari potranno partecipare gli Specializzandi, la cui presenza sarà **valutata come formazione aggiuntiva da trascrivere nel libretto personale.**

Art. 3

Modalità di ammissione e di selezione

1. Si accede alla Scuola di Psicoterapia S.P.P.I.E. attraverso il parere favorevole del Consiglio Direttivo, la valutazione della motivazione e della formazione di base e il superamento del colloquio di ammissione.

2. L'avvenuta ammissione sarà comunicata dalla segreteria allo specializzando a mezzo posta, anche elettronica; che egli avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua iscrizione, versando la prima rata pari al 20% della quota complessiva.

3. Decaduto questo termine il diritto di iscrizione alla Scuola passerà al primo escluso dalla graduatoria.

4. Il Collegio dei Docenti può consentire abbreviazioni o integrazioni di corso per quegli Studenti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 7, comma 5, del Decreto 11 Dicembre 1998, n. 509, acquisiti presso il medesimo Istituto o presso Istituti con lo stesso indirizzo metodologico e teorico-culturale.

5. Il Collegio dei Docenti, considerato il curriculum dell'allievo ed il programma del corso, può predisporre un piano di studi integrativo personalizzato, che valuti il debito formativo in termini quantitativi e qualitativi e permetta allo specializzando di completare la formazione.

Art. 4

Le quote d'iscrizione

1. Ogni specializzando, per accedere al primo anno di corso, è tenuto al pagamento della quota di iscrizione annuale alla Scuola di Specializzazione, non inferiore al 20% del costo complessivo stabilito per quella annualità che, in caso di rinuncia da parte dell'iscritto, non sarà in alcun modo restituita.

2. La quota di iscrizione può essere versata in forma rateizzata, suddivisa in 5 rate con le seguenti scadenze: 15 gennaio, 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, o con versamento unico entro il 30 giugno dell'anno di corso. Ritardi nel pagamento comportano una mora pari al 5% della somma non versata. Una volta iniziato il corso l'allievo è impegnato a saldare comunque l'intera quota, anche nel caso di un suo volontario ritiro.

3. Lo specializzando ha la facoltà di chiedere una dilazione del pagamento per gravi e comprovati motivi. Tale dilazione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e non potrà essere concessa più di due volte nell'intero corso della formazione dello specializzando.

4. L'ammontare della quota di iscrizione, i termini e le modalità di pagamento della stessa sono fissate di anno in anno dalla Direzione con approvazione del Consiglio Direttivo e saranno comunicate agli specializzandi prima dell'apertura delle iscrizioni.

5. Gli specializzandi fuori corso (art.5 comma 4), sono tenuti al pagamento di una quota per il "fuori corso". L'ammontare di questa quota sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

6. Per gli specializzandi iscritti alla Scuola la partecipazione ai seminari interni è gratuita, E' data comunque facoltà al Consiglio Direttivo di aprire la frequenza ai seminari a partecipanti esterni. In questo caso sarà il Direttore in accordo con il Segretario a stabilire l'ammontare della quota di iscrizione, le modalità ed i termini di pagamento per gli esterni ad ogni seminario. Se il seminario è aperto ad uditori esterni, al termine sarà loro rilasciato un attestato di frequenza.

Art.5

Verifiche e criteri di valutazione

1. Il passaggio all'anno successivo, prevede che l'allievo sia in regola con gli adempimenti obbligatori (**psicoterapia individuale e tirocinio certificati, supervisioni, presenze per almeno l'80% del monte ore, obblighi finanziari e amministrativi**) e che ottenga dal Consiglio Direttivo, una valutazione favorevole sulla qualità di partecipazione ai corsi e alle attività della Scuola, che verrà riportata sul libretto di formazione.

Le ore di psicoterapia individuale pregresse, se presentate e certificate, verranno valutate ed eventualmente riconosciute dal Collegio dei Docenti, in un monte ore che sarà stabilito a inderogabile giudizio del Collegio stesso.

2. Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà una prova scritta (verifica di avanzamento) a cura di una Commissione di Docenti, scelti dal Consiglio Direttivo, che avrà lo scopo di valutarne il percorso didattico, la maturità del percorso psicoterapeutico e le competenze relazionali.

La verifica di avanzamento potrà condurre a diverse possibilità:

- integrazione culturale e formativo- didattica
- approfondimento e/o focalizzazione sul lavoro individuale
- sospensione dell'avanzamento

In caso di sospensione dell'avanzamento (comma 1 e 2) l'allievo dovrà sostenere, all'inizio del nuovo anno, un colloquio con il Consiglio Direttivo che valuti l'idoneità del candidato alla sua reinscrizione nella Scuola.

3. In caso di avanzamento, al termine del quarto anno e prima della prova dell'elaborato finale, l'allievo effettuerà una prova scritta e/o orale con una Commissione di Docenti, scelta dal Consiglio Direttivo, avente lo scopo di valutare la maturità complessiva acquisita.

Nello specifico verranno esaminati:

- le ore di analisi personale complessive svolte
- gli studi effettuati
- la supervisione dei casi
- la modalità terapeutica di lavoro acquisita

Il superamento di questa prova porterà alla discussione dell'elaborato della tesi che consisterà nella presentazione di due casi terapeutici, discusso e verificato dal Relatore scelto e dalla Commissione esaminatrice .

Le tesi, dattiloscritte, dovranno essere consegnate (una copia per il relatore e una copia alla Scuola) entro e non oltre il termine di giorni 30 prima della data fissata per la discussione finale della tesi.

Il superamento degli esami finali e la discussione della tesi porteranno al riconoscimento del
“Diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana”

4. Gli specializzandi che, allo scadere del ciclo formativo indicato, non abbiano completato il percorso formativo, possono essere autorizzati dal Collegio dei Docenti a frequentare come "fuori corso" fino a quando non lo abbiano completato, con pagamento di una quota "fuori corso" (art. 4 comma 5)

Per quanti all'atto di iscrizione non avevano ancora sostenuto l'Esame di Abilitazione alla Professione, va specificato che il Diploma di Specializzazione verrà consegnato solo allo scadere dei quattro anni dalla data di certificazione di Abilitazione.

5. La qualità di allievo si perde:

- per dimissioni da parte dello stesso, da comunicarsi alla Direzione della Scuola tramite raccomandata A/R;
- per esclusione in caso di gravi e comprovate violazioni deontologiche o disciplinari;
- per comportamento in contrasto con il presente Regolamento;
- per morosità nel versamento delle quote previste (vedere art. 4, punto 2);
- Per mancato svolgimento di tirocini, ore di psicoterapia e supervisioni secondo i termini e le modalità indicate.
- **Per mancato superamento di uno o più esami**
- se emergono fondati motivi e dubbi sulle qualità, sulle doti e sulle competenze psicoterapeutiche del soggetto. In questo caso la proposta di esclusione deve essere avanzata da almeno 2 docenti dell'allievo e deve essere comprovata dalla maggioranza del Collegio dei Docenti; eventuali ricorsi dell'allievo escluso saranno trattati dal Collegio dei Docenti che prenderà al vaglio le motivazioni di ambo le parti attraverso riunione dell'Assemblea dei Soci a cui parteciperanno, oltre che lo specializzando escluso, il Collegio dei Docenti ed i rappresentanti degli specializzandi, se eletti.

ART. 6

Organizzazione della scuola

L'attività della Scuola è organizzata presso la sede di San Martino Buon Albergo (VR), Via XX Settembre 69.

Gli organi della Scuola sono: il **Consiglio Direttivo** (Direttore, Vice Direttore, Segretario, Consiglieri); il **Collegio dei Docenti** (Consiglio Direttivo, Direttore Didattico, Responsabile della Didattica e Responsabile della Formazione) **un Tutor** e i **Rappresentanti** degli Specializzandi (nel numero minimo di 2 **se eletti**)

6a - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone dalle Cariche Istituzionali (Direttore, Vice Direttore, Segretario e Consiglieri). Esso viene eletto ogni 5 anni. Il Collegio dei Docenti ha il compito di organizzare le attività della Scuola e di strutturare convenzioni con Enti (pubblici o privati) che permettano agli specializzandi di svolgere un'adeguata attività formativa (vedi art.11).

2. Il Consiglio Direttivo è incaricato di rendere esecutive le delibere del Collegio dei Docenti e di provvedere a quanto necessario per il buon andamento della Scuola. Nello specifico:

- Predisporre, tenuto conto delle proposte dei docenti interni ed esterni e dei docenti che si occupano dei seminari, i programmi didattici di tutti e quattro gli anni
- Nominare i relativi docenti, incaricando i docenti esterni ed assegnando le attività seminariali a professionisti del settore
- Ricevere le domande di ammissione della Scuola
- Nominare fra i docenti della Scuola, i membri che fanno parte della Commissione di selezione
- Nominare fra i docenti interni della scuola, i docenti che svolgeranno attività di supervisione
- Deliberare, sulla base delle decisioni prese dalla Commissione di selezione, l'ammissione alla Scuola di nuovi Specializzandi
- Deliberare, alle condizioni previste dall'art. 4, punto 5 del presente Regolamento, sull'esclusione, sulla decadenza o sulla riammissione di un allievo.
- Fissare le date per gli esami come da art. 4, comma 1, nominare le relative Commissioni esaminatrici che devono essere composte, oltre che dal Consiglio Direttivo, da almeno tre docenti, e, **per le tesi finali, dai relatori scelti, per un numero minimo di sette membri in totale.**
- Rilasciare il diploma della Scuola.

6b - Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto in un numero minimo di 5 elementi, di cui 3 sono le cariche istituzionali, 2 docenti interni soci della Scuola e il rimanente docenti esterni designati dall'Assemblea dei Soci. La loro carica ha durata di 2 anni.

2. Il Collegio dei Docenti si riunisce due volte all'anno, o in via eccezionale, quando disposto dal Consiglio Direttivo o quando due o più dei suoi membri ne facciano richiesta.

3. Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

4. Il Docente che intende ritirarsi dall'incarico deve avvisare il Direttore attraverso lettera raccomandata A/R o durante una riunione in cui il Consiglio eleggerà un sostituto.

6c - La Segreteria

La nomina di Segretario è predisposta dal Consiglio Direttivo tramite elezione. Il Segretario della Scuola è incaricato di tenere i contatti fra il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Docenti e gli Specializzandi. Nello specifico:

- di tenere aggiornata la situazione economica della Scuola
- di tenere aggiornato l'albo della Scuola a cui saranno affisse notizie e indicazioni per gli specializzandi e per i docenti
- di predisporre, per ciascun specializzando un libretto di formazione su cui registrare l'attività di formazione didattica, seminariale, formativa e di tirocinio svolta di anno in anno (vedi art. 8)
- di presiedere ad ogni riunione del Collegio dei Docenti e di redigere il verbale di tali riunioni
- di presiedere all'elezione dei rappresentanti degli Specializzandi ed allo spoglio dei voti
- di tenere i contatti fra gli specializzandi, il Consiglio Direttivo e il Tutor della scuola

6d - I Docenti

1. I docenti della Scuola vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra professionisti psicoterapeuti di riconosciuta esperienza e tra docenti, ricercatori ed incaricati in Istituti, Aziende ed Università italiane o straniere di specifica

qualificazione nell'area didattica che insegneranno. L'ammontare, i termini e le modalità di pagamento dei compensi ed i rimborsi spese per i docenti sono fissati dal Consiglio Direttivo.

Ai docenti è fatta richiesta:

- di presentare in Segreteria e tenere aggiornato il proprio curriculum vitae
- di rendere alla Direzione il programma didattico, la disponibilità di giorni ed ore almeno tre mesi prima dell'inizio delle lezioni
- di tenere aggiornato il registro dell'attività didattica
- di tenere aggiornato il registro delle presenze
- di partecipare, se eletto, alle Commissioni esaminatrici
- di svolgere l'attività didattica nelle ore concordate e, in caso di impossibilità, di avvertire quanto più presto possibile la Segreteria della Scuola

E' facoltà di ogni docente predisporre una o più prove di verifica in itinere relative alla propria disciplina.

2. I docenti delle attività seminariali sono nominati di volta in volta dal Consiglio Direttivo fra professionisti di riconosciuta esperienza nell'ambito trattato.

L'ammontare, i termini e le modalità di pagamento dei compensi ed i rimborsi spese per i docenti delle attività seminariali sono fissati dal Consiglio Direttivo.

6e - Il Tutor

Il Tutor, nominato dal Consiglio Direttivo, seguirà l'intero ciclo di formazione degli allievi. **Gli studenti potranno incontrare il tutor su richiesta diretta o via mail, anche tramite la segreteria, nei giorni di sportello che sarà attivo una volta al mese per due ore. Il giorno stabilito sarà comunicato all'inizio dell'anno dalla segreteria.**

Compito del Tutor è, nello specifico:

- favorire e/o indicare i percorsi di studio, i testi bibliografici, facilitare il confronto nelle dinamiche di gruppo all'interno della classe
- affiancare ogni specializzando con il compito di discutere, pianificare e risolvere eventuali problemi, anche inerenti all'attività di tirocinio e all'analisi personale.
- mantenere il collegamento tra gli studenti e gli Organi Direttivi, riportando necessità o difficoltà che l'allievo può incontrare, e suggerimenti sui contenuti didattici.

6f - I Rappresentanti degli Specializzandi

1. Il Consiglio Direttivo si avvale della facoltà, in caso di comprovata necessità per il buon funzionamento della Scuola, di richiedere agli specializzandi di ogni corso di eleggere a maggioranza i rappresentanti incaricati di portare all'attenzione del Tutor di classe eventuali problemi relativi allo svolgimento della formazione e alla programmazione di attività culturali supplementari a quelle proposte dal Collegio dei Docenti purché attinenti all'iter formativo.

2. I rappresentanti eletti durano in carica per un anno e non possono essere rieletti nell'anno successivo.

3. Si perde la nomina di Rappresentante degli Specializzandi su richiesta della maggioranza degli allievi purché tale richiesta sia supportata da gravi e comprovati motivi da esporre per iscritto al Consiglio Direttivo. E' data facoltà al rappresentante escluso di esporre le proprie ragioni durante la riunione del Collegio dei Docenti (appositamente indetta e alla quale sarà presente una delegazione di specializzandi), al quale è demandata la decisione ultima.

4. Perché possa avvenire l'elezione dei due rappresentanti devono essere presenti, nel luogo, nella data e nell'orario stabilito dal Consiglio Direttivo, la maggioranza degli specializzandi. Nel caso in cui tale condizione non sussista l'elezione verrà rimandata ad altra data.

5. L'elezione degli stessi prevede che chi intende ricoprire tale carica, comunichi con un mese di anticipo la propria adesione al Segretario che si occuperà di esporre all'albo della Scuola i nominativi degli aspiranti rappresentanti.

6. Lo spoglio dei voti dovrà avvenire in presenza del Segretario della Scuola e saranno incaricati di tale compito 4 specializzandi che dovranno poi redigere il verbale dell'avvenuta elezione.

ART. 7

Il libretto di formazione

1. Il libretto di formazione dovrà contenere:

- l'attestazione annuale delle presenze
- la valutazione annuale complessiva
- le ore di tirocinio con relativa attività (con firma del primario o Direttore della struttura)
- la certificazione dell'analisi personale

2. Il libretto di formazione sarà ritirato a fine del primo semestre e del secondo quadrimestre per la verifica della presenze e per il controllo delle certificazioni di psicoterapia individuale e tirocinio. Sul libretto saranno inoltre riportate le valutazioni complessive, anno per anno, le valutazioni degli esami e dell'elaborato della tesi.

Art. 8

L'attività di tirocinio

1. Attenendosi alla già collaudata prassi universitaria, la Scuola provvederà ad accreditare quelle strutture e quei servizi (sia pubblici che privati) che rispondano ai requisiti specifici del proprio indirizzo metodologico e teorico-culturale e che si dichiareranno disponibili ad accettare presso di loro gli specializzandi tirocinanti.

2. Ogni specializzando ha l'obbligo di dichiarare, all'inizio di ogni anno, dove intende svolgere la sua attività di tirocinio ed è vincolato alla decisione del Direttore che stabilirà, tenuto conto delle convenzioni e dell'appropriatezza della richiesta, le modalità dello stesso. . Avrà inoltre l'obbligo di espletare ogni anno le ore previste di tirocinio con ammesse solo le eccezioni sotto riportate, menzionando lo specifico motivo del mancato espletamento dell'intero monte ore del primo anno secondo i seguenti requisiti: per gli allievi iscritti con riserva che al primo anno possono venire a conoscenza solo al mese di ottobre se hanno superato l'esame di stato e sono così in grado d' iscriversi all'albo professionale e solo dopo essere iscritti possono svolgere il tirocinio (farlo prima sarebbe abuso di professione e reato penale), oppure in caso di grave malattia o altri seri problemi. In tutti questi casi eccezionali che confermano la regola di dover espletare ogni anno il numero di ore previste di tirocinio si riconosce la possibilità di recupero delle ore mancanti. Nello specifico relativo agli iscritti con riserva al primo anno, le ore debbono essere recuperate entro il secondo anno ed **è fatto divieto di promuovere uno specializzando dal secondo al terzo anno se non è stato espletato alla fine del secondo anno il monte ore totale di tirocinio del primo e secondo anno**. Al quarto anno ovviamente le ore di tirocinio dei 4 anni devono essere state espletate per intero poiché si può rilasciare diploma di specializzazione solo dopo aver espletato tutti i requisiti.

3. L'attività di tirocinio dovrà essere trascritta con firma del responsabile e/o tutor dell'ente nel libretto di formazione e nel certificato da consegnare a fine anno in segreteria.

4. Il Consiglio Direttivo può riconoscere, agli Specializzandi che lavorino presso strutture pubbliche o private accreditate dalla Scuola, una quota delle ore di lavoro svolto come ore di tirocinio, previa presentazione documentata dell'attività clinica e/o psicoterapeutica.

Art. 9

L'attività di supervisione di gruppo o individuale

1. Gli specializzandi, all'interno di ogni corso, devono condurre almeno 20 ore di supervisione clinica di gruppo, con i didatti designati dal Consiglio Direttivo.

2. Le supervisioni individuali svolti fuori corso verranno riportate sul libretto di formazione con il nome del supervisore e le ore totali svolte anno per anno e saranno considerate come complemento alla formazione clinica e all'avvio della professione nella valutazione finale.

ART. 10

Modifiche al Regolamento

Tale regolamento interno può essere modificato in ogni sua parte dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico e pertanto ha durata permanente fino ad eventuali modifiche.

Per quanto non previsto si fa rimento al Regolamento Ministeriale e alla sua prassi applicativa ed al Codice Civile.

Firma del Direttore

Prof. Giovanni Gocci _____

Firma per accettazione dell'allievo

Aggiornato al 19 Novembre 2011